

Prot.n. 110P

ORIGINALE

**COMUNE DI CASALETTO SPARTANO**  
PROVINCIA DI SALERNO  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta straordinaria – prima conv.ne- seduta pubblica-  
\*\*\*\*\*

n. 6 del 16.03.2013

Oggetto: Modifica art. 7 relativo alla fida pascolo del Regolamento Utilizzo beni comunali-  
Prov.

L'anno duemilatredici, il giorno sedici, del mese di marzo, alle ore 17,00 nella solita sala delle adunanze sita nel Municipio di Casaleto Spartano, si è riunito il Consiglio Comunale, su iniziativa del Sindaco, in seduta straordinaria, pubblica, di prima convocazione, fissata per le ore 16,30, previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari. Dopo l'appello nominale vengono constatati i presenti e gli assenti tra i Consiglieri, come risulta dal seguente prospetto:

N	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	POLITO Francesco – Sindaco	SI	==
2	SCANNELLI Giacomo	SI	
3	AMATO Giuseppe	SI	
4	MARINO Giuseppe	SI	
5	SCOTELLARO Angelo		SI
6	BRUNO Feliceantonio		SI
7	BRUNO Domenico	SI	=
8	MAZZARO Nicola	SI	
9	Rosso Nicola		SI
10	FALCE Rodolfo		SI
11	ROSSO Gianfranco		SI
12	AMATO Paolo		
13	LOVISI Gioacchino	SI	
		<b>08</b>	<b>05</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Di GREGORIO dottor Antonio, che provvede alla redazione del presente verbale. Il Signor Polito Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del collegio; preliminarmente, rivolge ai presenti formale invito a dichiarare se sussistano eventualmente a loro carico situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi ed, in caso

affermativo, ad allontanarsi dalla sala per astenersi dalla discussione e dalla votazione sull'argomento. Dopo aver verificato che nessuno dei presenti ha dichiarato a proprio carico, o fatto rilevare a carico altrui la sussistenza di tali situazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti.

Si da atto che alle ore 17,15 entra in aula a partecipare alla seduta il consigliere comunale Lovisi  
Giacchino

### Il Consiglio Comunale

- Udita la relazione e proposta del Sindaco,
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 14.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale fu approvato il Regolamento per la Utilizzazione dei Suoli Comunali;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 374 del 31.07.2012, avente ad oggetto: " L. R. 11/ 96 - Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo pastorali del Comune di Casaletto Spartano;
- Ritenuto che, alla stregua della indicazioni fornite dalla Regione Campania, si ravvisa la necessità di modificare l'art. 7 del citato Regolamento, relativo alla fida pascolo, indicando al comma 1 dello stesso art. 7 che il " carico medio per ettaro si stabilisce pari ad una UBA ( Unità Bovina Adulta per ettaro";
- Vista e letta la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27.2.2013, con la quale furono approvate le tariffe per la fida pascolo nel territorio comunale ;
- Ritenuto dover provvedere;
- Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e art. 3 del D.L. 174/2013, convertito in legge 231/2012,

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese,


### DELIBERA

- 1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Per le motivazioni e le considerazioni di cui alla citata premessa modificare l'art. 7 del Regolamento il Regolamento per la Utilizzazione dei Suoli Comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 14.12.2006, indicando al comma 1 dello stesso art. 7 che il " carico medio per ettaro si stabilisce pari ad una UBA ( Unità Bovina Adulta per ettaro", riapprovando con la presente deliberazione il Regolamento di Utilizzo dei Suoli Comunali, che si allega alla presente, quale elemento integrante e sostanziale;
- 3) Prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27.2.2013, con la quale si approvavano la nuove tariffe per la fida pascolo.
- 4) Revocare tutti gli atti in precedenza adottati, in contrasto di quanto deliberato con li presente atto.


Con separata votazione, espressa nella forma palese, ai sensi dell'art. 134, comma del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco  
Ing. Francesco Pisto




IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Di Gregorio



\*\*\*\*\*  
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 e art. 3 del D.L. 174/2012, convertito in legge 231/2012, il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico ed amministrativa



IL Segretario Comunale  
Dott. Antonio Di Gregorio



\*\*\*\*\*

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_, è stata/viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ e contro di essa non sono pervenute opposizioni.

La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai capigruppo consiliari con nota prot.n. 110P del 27.3.2013

Casaleto Spartano, 27.3.2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Di Gregorio



\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


1) La presente deliberazione, diventerà / è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la decorrenza dei termini di cui all'art.134 c.3 D.Lgs.n.267.

2) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c. 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Casaleto Spartano, 27.3.2013



Il Segretario Comunale  
Dott. Antonio Di Gregorio



**COMUNE DI CASALETTO SPARTANO**

**Provincia di SALERNO**

**REGOLAMENTO DI UTILIZZO**

**DEI SUOLI COMUNALI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 16.3.2013

# COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

## REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI COMUNALI

### CAPITOLO I

Polizia Rurale, il Sindaco, Divieti ed obblighi

- Art. 1      Compiti di polizia rurale
- Art. 2      Il Sindaco
- Art. 3      Divieti e obblighi

### CAPITOLO II

Caccia e Pesca, boschi di proprietà pubblica, esercizio del pascolo

- Art. 4      Caccia e pesca
- Art. 5      Boschi di proprietà pubblica
- Art. 6      Esercizio del pascolo
- Art. 7      Norme di carattere particolare
- Art. 8      Autorizzazioni per l'esercizio del pascolo
- Art. 9      Sanzioni

### CAPITOLO III

Prodotti secondari del pascolo e bosco -funghi ipogei, fiori, erbe officinali, fragole, lamponi, more, ecc

- Art. 10     Definizioni
- Art. 11     Autorizzazione alla raccolta
- Art. 12     Norme di carattere particolare
- Art. 13     Sanzioni

### CAPITOLO IV

Funghi epigei

- Art. 14     Autorizzazione alla raccolta
- Art. 15     Divieti
- Art. 16     Speciali autorizzazioni
- Art. 17     Sanzioni

### CAPITOLO V

Uso civico della legna, collocazione apiari, cave

- Art. 18     Uso civico della legna
- Art. 19     Collocazione apiari
- Art. 20     Cave

### CAPITOLO VI

Incaricati dell'osservanza del presente Regolamento, Cittadini residenti, Entrata in vigore

- Art. 21     Incaricati dell'osservanza del presente Regolamento
- Art. 22     Cittadini residenti
- Art. 23     Entrata in vigore

**CAPITOLO I**

*(Polizia Rurale, il Sindaco, Divieti ed obblighi)*

**Articolo 1**

*(Compiti di Polizia Rurale)*

Gli agenti di Polizia Rurale hanno il compito di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle Leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dall'Ente al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali di proprietà comunale e del rispetto dell'ambiente. Il servizio di Polizia Rurale può essere assolto anche dagli Agenti di Polizia Municipale dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione nonché Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente e che soddisfino i requisiti richiesti dalle norme speciali in materia.

**Articolo 2**

*(Il Sindaco)*

Il Sindaco può emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento.

**Articolo 3**

*(Divieti e Obblighi)*

- 1) E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà pubblica, anche se non in attività di coltura e muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.
- 2) E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro-silvo-pastorali od incolti e comunque non urbani nonché di manufatti rurali ed agresti di proprietà pubblica senza il consenso dell'Amministrazione proprietaria. L'occupazione dei siti o manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali. È inoltre proibita ogni forma di turbativa ed occupazioni abusive di beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico. Il Sindaco, qualora chi di dovere, non ottemperasse

- all'ordine impartito potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
- 3) È fatto divieto di bruciare l'erba secca dei prati e altri residui vegetali, in tutto il territorio di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione del Sindaco, in ogni caso quanto sopra deve avvenire nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione.
  - 4) È vietato a chiunque di accendere fuochi nei boschi o a distanza inferiore di cento metri dai medesimi, salvo le eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione. Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari dei terreni circostanti ai boschi di proprietà pubblica.
  - 5) Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.
  - 6) È fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie, ivi comprese discariche di materiali di qualsiasi natura, che possa provocare nocumento al regolare deflusso delle acque meteoriche.
  - 7) È fatto divieto di immettere sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che Privati.
  - 8) È vietato ai proprietari di fondi limitrofi, attraversati da aste torrentizie, scoli, rigagnoli, ruscelli, impedire il naturale corso delle acque.
  - 9) È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualunque titolo, a coloni ed a chiunque interessato, di denunciare all'Autorità Comunale, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonché applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione d'insetti e di crittogame, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il competente Settore Forestale, cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere. Chiunque ha notizie di una invasione di insetti di una epidemia di funghi parassitari, che costituiscono

minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di competenza.

- 10) Non è consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi provenienti da beni pubblici, senza autorizzazione Comunale e l'acquisizione di tutti i permessi di legge.
- 11) È fatto obbligo a chi, in prossimità dei beni di proprietà comunale, sparge esche avvelenate o segua trattamenti con prodotti ad alta tossicità allo scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno all'uomo e agli animali, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esso, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo (o prato) avvelenato".
- 12) È fatto divieto di praticare campeggio, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo in aree preventivamente individuate ed autorizzate dal Comune. Il Sindaco può derogare dal divieto di campeggio al di fuori delle predette aree nei soli casi di insediamenti temporanei, limitati per periodi e per luogo, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, purché finalizzati ad attività di ricerca scientifica. Non potranno essere rilasciate più di quattro deroghe l'anno. I campi non potranno essere costituiti da più di cinque tende, delle quali una destinata al ricovero delle attrezzature. I campi potranno essere utilizzati solo da appartenenti al Gruppo di ricerca autorizzato nominativamente indicati nella domanda. L'accertamento di infrazioni al Regolamento da parte di anche un solo partecipante al campo, comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.
- 13) È fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Il transito dei mezzi meccanici è consentito solo sulle strade esistenti per motivi attinenti le attività silvo-pastorali e per la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario.
- 14) È fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti nei boschi, pascoli ed incolti, ed in modo particolare lungo alvei torrentizi, scarpate ed in voragini e comunque in qualsiasi altra parte del territorio comunale.
- 15) È fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti salvo se autorizzata dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, per scopi scientifici.

16) È fatto divieto di catturare qualsiasi esemplare di fauna inferiore e di insetti ad eccezione di attività finalizzate alla ricerca scientifica.

## CAPITOLO II

*(Caccia e Pesca, boschi di proprietà pubblica, esercizio del pascolo)*

### **Articolo 4**

*(Caccia e Pesca)*

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.

### **Articolo 5**

*(Boschi di Proprietà Pubblica)*

L'utilizzo dei boschi di proprietà pubblica deve avvenire nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, del Piano di Assestamento Forestale vigente e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Campania.

### **Articolo 6**

*(Esercizio del Pascolo)*

L'esercizio del pascolo nei beni di proprietà comunale dovrà effettuarsi in conformità alle prescrizioni del Piano di Assestamento Forestale vigente e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Campania nonché di ogni altra norma nazionale o regionale vigente in materia.

#### **1) Pascolo nei Boschi:**

- il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;
- nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
- è sempre vietato il pascolo nei boschi deteriorati, distrutti o danneggiati da incendio o altre cause fino ad emissione, da parte dell'Ente delegato, di uno specifico provvedimento autorizzativi;
- la custodia del bestiame deve essere affidata a personale di età non inferiore ad anni 14, ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame di grossa taglia e cento capi di bestiame di piccola taglia;

## COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

### REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI COMUNALI

- 1) L'uso dei beni consiste nel godimento dei pascoli, col numero dei capi di bestiame autorizzati, nelle epoche stabilite ai comma precedenti;
- 2) Il godimento dei pascoli è di norma autorizzato ai cittadini che abbiano la residenza nel Comune di Casaletto Spartano da almeno **5 anni** e che svolgono come attività esclusiva o prevalente l'allevamento del bestiame;
- 3) Sono esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Casaletto Spartano. Sono altresì esclusi, previa deliberazione della Giunta Comunale, gli allevatori residenti nel Comune i quali siano stati sanzionati per inosservanza del presente Regolamento;
- 4) Il godimento sarà sempre oneroso e sarà pari a:

<b>ANIMALI</b>	<b>VERSAMENTO</b>
Ovini in asciutta	<b>0,80</b> Euro/capo
Pecore in lattazione	<b>0,80</b> Euro/capo
Caprini	<b>0,80</b> Euro/capo
Bovini	<b>8,00</b> Euro/capo
Suini	<b>4,00</b> Euro/capo
Equini	<b>8,00</b> Euro/capo

- 5) Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, entro il primo marzo di ogni anno, presentare apposita domanda al comune di Casaletto Spartano. Nella domanda il richiedente dovrà indicare le sue generalità complete, il suo recapito, la data di decorrenza della residenza in Casaletto Spartano, allegare fotocopia del registro di stalla e partita iva. Nella stessa domanda il richiedente dovrà dichiarare di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame e di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente Regolamento. Per gli equini sarà necessario la marchiatura a fuoco da eseguirsi su tutti gli animali superiore a mesi sei.
- 6) È fatto assoluto divieto agli allevatori residenti di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori del Comune. L'inosservanza del predetto divieto sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di diniego della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente.
- 7) Acquisite le domande, il Comune, previo esame delle stesse, delibera l'elenco degli allevatori ammessi al godimento dei pascoli, elenco che verrà pubblicato all'Albo Pretorio con l'indicazione del numero e della specie dei capi di bestiame ammessi al pascolo, del canone annuo da ciascuno dovuto e della zona di pascolo assegnata. Con lo

## COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

### REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI COMUNALI

- stesso atto deliberativo il Comune espone la motivazione di eventuali esclusioni o dinieghi.
- 8) A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata apposita autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta delle autorità competenti. L'autorizzazione indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per il quale è concessa e la zona di pascolo assegnata.
  - 9) Il canone della fida pascolo deve essere pagato in un'unica rata preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, mediante versamento al Comune di Casaleto Spartano a mezzo c.c.p. intestato alla Tesoreria Comunale.
  - 10) Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente.
  - 11) Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata.
  - 12) Tutto il bestiame ammesso al pascolo deve risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL. A tal fine il bestiame è soggetto al controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale all'uopo incaricato dal Comune. I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno da Comune o dai servizi veterinari di volta in volta indicate.
  - 13) Il godimento in natura dei pascoli dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme previste dal presente Regolamento, dalle direttive e delle indicazioni che di volta in volta saranno fornite dal Comune, nonché di tutte le disposizioni di legge statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano la utilizzazione e l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.
  - 14) Il Comune, previa audizione dei fidatari interessati, può pervenire alla revoca della concessione in tutti i casi di accertata grave o reiterata violazione delle norme del presente Regolamento. È da considerarsi grave, il comportamento di quei fidatari che non rispettano la zona di pascolo loro assegnata.
  - 15) Il pascolo notturno è consentito solo in spazi intermante chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

#### **Articolo 9** (Sanzioni)

## COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

### REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI COMUNALI

Fermo restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e delle Regioni, il Comune punirà con una sanzione Amministrativa, compresa tra un minimo di Euro **30,00** ed un massimo di Euro **60,00** per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente Regolamento. Si applicano, ove non risultino incompatibili, le norme di cui al Capo I della legge 24.11.1981 n. 689. Il Comune, inoltre sposterà denuncia all'Autorità Giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 c.p. e di altri reati.

CAPITOLO III

*(Prodotti secondari del pascolo e bosco -funghi ipogei, fiori, erbe officinali, fragole, lamponi, more, ecc)*

**Articolo 10**

*(Definizioni)*

L'utilizzo dei prodotti secondari del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente regolamento.

Sono prodotti secondari del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale i funghi di qualsiasi specie e varietà - i fiori e le erbe officinali di qualsiasi specie e varietà - i suffrutici di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, more) - le chiocciole.

**Articolo 11**

*(Autorizzazione alla raccolta )*

- 1) È fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Ispettorato Forestale competente per i scopi didattici e/o scientifici.
- 2) La raccolta dei prodotti secondari del pascolo e del bosco sulle proprietà pubbliche è vietata salvo autorizzazione dell'autorità competente e previa acquisizione di un documento abilitante secondo le modalità fissate dal presente regolamento; la raccolta deve avvenire avendo cura di non estirpare le piante.
- 3) La raccolta è consentita nei limiti quantitativi, qualitativi, temporali e di luogo, fissati dalle presenti norme, a chiunque risulti iscritto nell'Elenco dei Cercatori istituito presso il Comune che rilascerà agli iscritti un documento che ne dimostra l'avvenuta iscrizione.
- 4) Detto documento abilita all'esercizio della raccolta, è strettamente personale. Ha validità triennale ed è rinnovabile dagli interessati. Il rilascio e il rinnovo del documento abilitante comporta il versamento di una quota di **Euro 100,00** oltre quanto previsto successivamente.
- 5) l'autorizzazione comporta la ulteriore corresponsione di un rimborso spese (vigilanza, gestione) dell'importo di **Euro 50,00**. Tale importo sarà fissato di anno in anno dalla Giunta Comunale.

- 6) I cittadini residenti nel Comune sono esonerati da tutti i versamenti previsti in precedenza e dell'iscrizione nell'elenco dei cercatori.
- 7) Non è prevista la preventiva iscrizione nell'elenco dei cercatori nel solo caso delle autorizzazioni giornaliere il cui rilascio comporta la corresponsione di Euro **10,00** a persona a titolo di rimborso delle spese di gestione e vigilanza.
- 8) All'elenco dei cercatori possono essere iscritti tutti coloro che ne facciano richiesta purché abbiano compiuto il 14° anno di età. L'abilitazione alla ricerca qualora rilasciata al capofamiglia o a chi per esso ha validità anche per i figli al di sotto di anni 14 o tutelati nel qual caso questa circostanza apparirà sull'abilitazione e il titolare sarà responsabile delle violazioni al presente regolamento commesse dai figli o tutelati. Al capofamiglia o a chi per esso saranno rilasciate gratuitamente attestazioni conformi che consentano ai propri figli tutelati di praticare la raccolta e che dovranno essere munite di apposita bollatura annuale in concomitanza alle autorizzazioni emesse a favore del genitore. La mancata autorizzazione al genitore comporta la mancata autorizzazione dei figli o tutelati ad esercitare la raccolta di qualsiasi specie di prodotti del bosco non attinenti le colture agro-silvo-pastorali.
- 9) L'autorizzazione alla raccolta è interdetta a gruppi e a comitive aggiuntive.
- 10) È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente all'atto della raccolta e di trasportarli in contenitori rigidi e aerati.
- 11) È vietata la raccolta di funghi con rastrelli, uncini o altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo stato unico del terreno ovvero dell'ambiente.
- 12) È fatto divieto di distruggere i funghi non commestibili e/o velenosi.
- 13) Ogni attività di raccolta sarà totalmente interdetta nelle aree ove, per motivi di tutela ambientale, verranno apposti cartelli e segnali di divieto dal Comune o da altro Ente competente in materia.
- 14) La raccolta previa abilitazione e autorizzazione, è consentita esclusivamente dalle ore 07:00 alle ore 19:00 in tutti i giorni della settimana.
- 15) Per i proventi del rilascio delle autorizzazioni nonché del loro rinnovo sarà istituito apposito capitolo di bilancio avente per titolo "Proventi della gestione delle risorse naturali pubbliche comunali" ed il corrispondente capitolo di spesa a norma delle vigenti leggi in materia di finanza locale. Detti proventi, detratte le spese per l'attuazione del presente regolamento, dovranno essere integralmente impiegati per il miglioramento e tutela del patrimonio floro-faunistico del territorio comunale.

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI COMUNALI

La raccolta dei prodotti secondari del bosco e del pascolo non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del Sindaco per gravi motivi di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

**Articolo 12**

*(Norme di carattere particolare)*

L'autorizzazione comporta, oltre alla conoscenza e al rispetto di tutte le norme dettate dal presente regolamento, anche le seguenti quantità massime:

DESCRIZIONE PRODOTTI	QUANTITA' MASSIMA PRELEVABILE
<b>Funghi commestibili ipogei</b>	kg <b>2,0</b> /giorno/persona
<b>Fiori</b>	<b>6,0</b> steli/giorno/persona
<b>Origano</b>	kg <b>0,50</b> /giorno/persona
<b>Erbe officinali</b>	kg <b>0,50</b> /giorno/persona
<b>Fragole</b>	kg <b>2,0</b> /giorno/persona
<b>Lamponi</b>	kg <b>2,0</b> /giorno/persona
<b>More</b>	kg <b>2,0</b> /giorno/persona
<b>Asparagi</b>	Mazzetti di diametro non superiore a <b>10</b> cm

**Articolo 13**

*(Sanzioni)*

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da Euro 50,00 ad Euro 150,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:

- 1) per chi esercita la raccolta senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 11;
- 2) per chi esercita la raccolta senza aver provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 11;

b) da Euro 50,00 ad Euro 150,00 per la raccolta in eccedenza al quantitativo previsto;

2. Per i casi indicati nel comma 1. è prevista la confisca dei prodotti, fatta salva la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro due ore dalla contestazione dell'infrazione, la legittimità della

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

---

REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI COMUNALI

provenienza. Trascorso tale termine, si procede alla distruzione del prodotto, redigendo apposito verbale di cui è rilasciata copia al contravvenzionato.

3. Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al trasgressore si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi.

5. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali, qualora le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.

CAPITOLO IV  
(Funghi epigei)

**Articolo 14**  
(Autorizzazione alla raccolta)

La raccolta dei funghi epigei è consentita a chi è munito dell'autorizzazione di cui all'art. 11 mentre le modalità di raccolta sono le seguenti:

- 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è ammessa per una quantità massima giornaliera di **3 chilogrammi** complessivi per persona, di cui non più di un 1 chilogrammo della specie Amanita caesarea.
- 2) I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.
- 3) E' vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili della specie Amanita caesarea allo stato di "ovolo chiuso".
- 4) E' vietata, inoltre, la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili di specie micologiche di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri 4, e specie micologiche di piccola taglia al di sotto dei centimetri 2, fatta eccezione per i funghi concrescanti.
- 5) E' vietata la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
- 6) E' vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili dei quali non sono conservate le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
- 7) E' vietata la distruzione volontaria dei corpi fruttiferi fungini di qualsiasi specie.
- 8) La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo a personale abilitato e solo per scopi didattici o scientifici, nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie.

- 9) I funghi epigei spontanei commestibili raccolti sono riposti in contenitori rigidi ed aerati e comunque idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato l'uso di contenitori di plastica non pervi.
- 10) E' vietata la raccolta e l'asportazione di funghi epigei spontanei commestibili, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino, anche naturalistico, dello stato dei luoghi.

**Articolo 15**  
*(Divieti)*

- 1) La raccolta funghi epigei spontanei commestibili è consentita su tutto il territorio comunale, tutti i giorni della settimana, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.
- 2) La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nei seguenti luoghi:
- nelle riserve naturali integrali;
  - nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e parchi regionali, espressamente individuate dai relativi organismi di gestione;
  - in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
- 3) La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari o ai possessori.
- 4) I proprietari o i possessori di fondi pubblici e privati possono interdire la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili con opportuna delimitazione ed apposite tabelle recanti l'esplicito divieto. Le tabelle, esenti da tassa, sono collocate ad almeno 1,80 metri da terra e visibili contigualmente. E' in ogni caso vietata la costituzione di riserve private di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili a pagamento.
- 5) E' vietata, nei castagneti da frutto, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei periodi in cui è in atto la raccolta delle castagne, ad esclusione dei titolari di diritti personali o reali di godimento su fondi medesimi.

**Articolo 16**  
(Speciali autorizzazioni)

Il Comune può rilasciare, nelle sole aree classificate montane, speciali autorizzazioni, a scopo di lavoro, a raccoglitori professionali che, con idonea attestazione del Sindaco del Comune di residenza, ai sensi della legge n. 352/93, comprovano la necessità di integrazione del reddito.

- 1) Le categorie cui può essere riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:
  - i coltivatori diretti;
  - coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive per il territorio di pertinenza;
  - i soci di cooperative agricolo-forestali e di società costituite ai sensi della legge regionale del 31.05.93 n. 28 nei terreni e nei boschi gestiti.
- 2) Il Comune può accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i requisiti ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui al comma 1.
- 3) Le autorizzazioni speciali per i raccoglitori professionali sono rilasciate dal Comune.
- 4) Il limite quantitativo di cui all'articolo 1111. per i raccoglitori professionali, è elevato fino alla quantità massima di **15** chilogrammi.
- 5) Le autorizzazioni speciali<sup>11</sup>, non potranno essere rinnovate ai raccoglitori professionali che alla scadenza annuale dell'autorizzazione stessa non dimostrino di aver commercializzato almeno 150 chilogrammi di funghi epigei spontanei commestibili freschi.

**Articolo 17**  
(Sanzioni)

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da Euro 50,00 ad Euro 150,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:
  - 1) per chi esercita la raccolta di funghi senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 e 16;
  - 2) per chi esercita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili senza aver provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 11;
- b) da Euro 50,00 ad Euro 150,00 per ogni chilogrammo di funghi, o frazione di esso, raccolti in eccedenza al quantitativo previsto;
- c) da Euro 51,00 ad Euro 309,00 per ciascuna violazione di cui all'articolo 15
- d) da Euro 258,00 ad Euro 1.032,00 per ciascuna delle seguenti violazioni:

## COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

### REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI COMUNALI

- 1) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza autorizzazione comunale;
- 2) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza l'avvenuto controllo sanitario o senza la certificazione dello stesso;
- 3) commercializzazione di funghi epigei freschi spontanei o conservati appartenenti a specie non ammesse;
- 4) vendita di funghi non riconoscibili a causa di rotture o del non idoneo stato di conservazione o perché mescolati con altre specie che ne pregiudicano il riconoscimento ovvero perché invasi da muffe e parassiti.

2. Per i casi indicati nel comma 1. è prevista la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro due ore dalla contestazione dell'infrazione, la legittimità della provenienza. Trascorso tale termine, si procede alla distruzione del prodotto, redigendo apposito verbale di cui è rilasciata copia al contravvenzionato.

3. Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al trasgressore si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi.

5. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali, qualora le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.

6. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 10 gennaio 1983 n. 13 .

CAPITOLO V

*(Uso civico della legna, collocazione apiari, cave)*

**Articolo 18**

*(Uso civico della Legna)*

L'uso civico della legna, che interessa il demanio del Piano di Assestamento Forestale, è regolato al punto 2.5 del P.A.F. e prevede che il diritto di legnatico potrà esercitarsi:

1. nella raccolta di fascina e legna secca al suolo;
2. nel taglio di alberi morti previa istanza all'Amministrazione proprietaria;
3. nella concessione previa istanza all'Amministrazione proprietaria, ad artigiani del legno di alcune piante all'uopo idonee nella misura massima del 5% della massa cadente al taglio in quella determinata particella nell'anno;
4. nella concessione, previa istanza all'Amministrazione proprietaria, di alberi in piedi, per uso domestico, a famiglie o soggetti particolarmente bisognosi;

Le autorizzazioni e le modalità di utilizzo dovranno ad ogni modo rispettare le prescrizioni dettate nel P.A.F. nonché quelle di massima e di Polizia Forestale vigenti in provincia.

**Articolo 19**

*(Collocazione di Apiari)*

La collocazione di apiari in aree di proprietà pubblica dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario. La domanda dovrà essere inoltrata anche per gli apiari nomadi che gravitano nell'ambito dei beni di proprietà del Comune. L'installazione di apiari sul terreno di proprietà comunale è consentito previo rilascio contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione ed all'avvenuto pagamento di Euro 5,00 per alveare. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale. Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non meno di due chilometri.

**Articolo 20**  
(Cave)

Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di cave, è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale e fossili. Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili allo scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge dello Stato in materia di rinvenimenti.

**CAPITOLO VI**

*(Incaricati dell'osservanza del presente Regolamento, Entrata in vigore )*

**Articolo 21**

*(Incaricati dell'osservanza del presente Regolamento)*

Sono incaricati dell'osservanza del presente Regolamento, oltre agli agenti municipali, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonché degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, le Guardie e i Custodi Forestali dei Comuni e loro Consorzi, nonché da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente e che soddisfino ai requisiti richiesti dalle norme speciali in materia.

**Articolo 22**

*(Cittadini residenti)*

I cittadini residenti nel comune di Casalezzo Spartano sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, mentre per quanto riguarda i pagamenti necessari per il rilascio delle dovute autorizzazioni, così come previsto dagli articoli 11 e 14.

**Articolo 23**

*(Entrata in vigore)*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'acquisizione dei necessari pareri e dopo che lo stesso è stato pubblicato all'albo pretorio Comunale per la durata prevista dalla legge. Copia del presente regolamento è in visione negli Uffici Comunali e nella Comunità Montana nei giorni e nelle ore in cui è ammesso al pubblico.